

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA (CAPOLUOGO E FRAZ. RUBBIANELLO), PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTERUBBIANO.
AA.SS. 2018/2019 - 2019/2020

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e criterio di aggiudicazione.

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, compreso il servizio di assistenza, per il Comune di Monterubbiano.

In particolare, l'appalto ha per oggetto:

a) l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico degli alunni – compresi eventuali portatori di handicap anche necessitati di mezzo specifico – frequentanti le scuole dell'infanzia (di Monterubbiano Capoluogo e della Frazione di Rubbianello), la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale.

b) per il trasporto scolastico dei bambini di tutte le scuole, la Ditta Appaltatrice deve garantire il servizio di assistenza (e sorveglianza) con un accompagnatore in ogni scuolabus, mediante operatori idonei a tale servizio.

A richiesta dell'Amministrazione comunale o dell'I.S.C. di Monterubbiano, è compreso nell'oggetto del presente appalto, il servizio gratuito (trasporto e assistenza) relativo ad uscite extra: il servizio di trasporto e assistenza per le uscite scolastiche (didattiche, culturali, ricreative) dovrà essere garantito per circa **5.000 km** annui per viaggi di istruzione ed altre attività scolastiche anche al di fuori dell'anno scolastico, e **1.500 km** per colonie marine, attività istituzionali, sociali e sportive del Comune (come meglio descritti nell'allegato A al presente capitolato).

Art. 2 – Durata dell'appalto

L'appalto ha durata di anni 2 a partire dal 01/09/2018 e fino al 31/08/2020 (Anni scolastici 2018/2019-2019/2020) secondo il calendario scolastico approvato dai competenti organi, salvo eventuale proroga tecnica per il tempo necessario alla definizione della nuova procedura di gara ai sensi del D.lgs. n.50/2016 art.106 co.11 e comunque per un periodo massimo di sei mesi. E' esclusa la proroga tacita del contratto.

Ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell'appalto nelle more di stipula del contratto, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Art. 3 – Valore dell'appalto

Il corrispettivo a carico del Comune è determinato in relazione all'offerta economica formulata dall'Impresa affidataria ed espressa in forma di ribasso percentuale sul prezzo chilometrico unitario posto a base d'asta. L'importo da corrispondere sarà poi determinato moltiplicando il prezzo chilometrico per il numero dei chilometri percorsi. Il pagamento del dovuto avverrà in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura che sarà liquidata entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio competente previo accertamento della regolarità contributiva; tale termine potrà essere prorogato nel periodo di fine anno per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. Si stabilisce fin d'ora che il Comune potrà rivalersi delle somme dovute per i titoli che le danno diritto, mediante apposita reversale di incasso da liquidarsi contestualmente al pagamento di una o più fatture.

Alle singole fatture dovrà essere inoltre allegato un documento riportante il numero dei chilometri percorsi riferiti ad ogni singolo giorno di erogazione del servizio distintamente per ciascun scuolabus. La mancanza di tale documento impedisce la liquidazione dell'importo corrispondente.

Nulla è dovuto in più e nulla può essere preteso dall'Impresa affidataria oltre a quanto previsto nel presente articolo.

In via meramente indicativa la percorrenza complessiva annua può essere determinata come da allegato A - Appendice C.S.A.- relativo all'anno scolastico in corso.

La ditta aggiudicataria, con il pagamento dell'importo stabilito, si intende compensata di ogni suo avere dall'Amministrazione comunale per i servizi resi, senza diritto a nuovi maggiori compensi.

Art. 4 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (cfr. DUVRI). Si precisa, ai sensi e per gli effetti della legge 3.8.2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5.3.2008, il Comune di Monterubbiano non è tenuto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti. Non viene di conseguenza predisposto il quadro economico dei relativi costi analitici delle attività interferenti.

Secondo la determinazione n° 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice. Allo stato attuale non si intravedono costi per l'azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di trasporto scolastico deve essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico determinato dalle autorità scolastiche competenti, in orario antimeridiano e pomeridiano. Sono compresi i giorni di svolgimento degli esami finali delle singole scuole. Il servizio dovrà essere espletato dal lunedì al sabato nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni dei singoli plessi scolastici interessati. Il servizio dovrà essere assicurato anche nelle ore pomeridiane per quegli alunni interessati dai rientri. In particolare il servizio dovrà essere organizzato dalla Ditta appaltatrice con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso, con la quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficiente a garantire il trasporto giornaliero di tutti gli utenti, evitando agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi ed in modo da garantire l'arrivo a scuola con un ragionevole anticipo ed il prelievo per il ritorno con la massima sollecitudine possibile, il tutto compatibilmente con l'efficienza e l'economicità del servizio medesimo.

Sulla base dei dati relativi al numero effettivo degli utenti, alla loro residenza, alla scuola frequentata ed agli orari di funzionamento delle strutture scolastiche, la Ditta aggiudicataria, in collaborazione con il Servizio comunale interessato, dovrà predisporre, prima dell'inizio dell'anno scolastico e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto ove successivo all'inizio dell'anno scolastico, il piano attuativo del servizio di trasporto definendo percorsi, punti di raccolta, orari di prelievo e di consegna dei ragazzi nel modo più razionale possibile, che dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale congiuntamente con l'individuazione dei chilometri effettivi necessari per il servizio.

A tal fine, la ditta dovrà provvedere:

- a ritirare presso il Comune le copie delle domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico;
- ad elaborare i percorsi tenendo conto delle domande presentate e dei criteri che saranno indicati dal Comune per la programmazione dei percorsi;
- indicare per ogni percorso: l'orario ed il luogo di partenza, l'orario e il luogo delle fermate, i nominativi dei bambini di ogni fermata, il luogo e l'orario di arrivo, i km percorsi;
- consegnare ai Comuni i percorsi in formato elettronico.

I percorsi saranno verificati dal Comune, che potrà anche apportarvi delle modifiche e che verificheranno la correttezza dei chilometri risultanti.

In ogni caso il Comune si riserverà la facoltà, per motivate esigenze di ordine organizzativo e/o didattiche, di apportare modifiche ai percorsi, con l'aggiunta o l'eliminazione di tratte di percorrenza o di fermate. Le fermate, lungo le vie del percorso, sono individuate in relazione alle richieste dell'utenza ed alle esigenze di organizzazione del servizio all'interno del territorio del Comune; di norma sono individuate in prossimità dell'abitazione degli utenti. Casi problematici di individuazione della fermata in rapporto all'abitazione dell'alunno sono definiti dalla ditta in accordo con il Comune competente. D'intesa con il Comune possono essere individuati punti di raccolta relativi a gruppi di alunni.

Il servizio di trasporto, in generale, comprende le linee così come illustrate nell'allegato A, i cui dati si riferiscono all'anno scolastico in corso.

Il piano annuale di trasporto alunni, e in particolare le linee, gli orari, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero di utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, in relazione a decisioni assunte dalle Autorità Scolastiche, a direttive e/o norme Ministeriali, e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli alunni.

Qualsiasi variazione dovrà essere concordata con l'Ufficio comunale competente.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunque far fronte nei termini richiesti ad ogni variazione anche se temporanea. Eventuali situazioni particolari o modificazioni andranno sempre e comunque concordate con l'Ufficio competente.

Non sono consentite in generale soste e fermate durante lo svolgimento del percorso, in particolare è vietata la sosta per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione e quanto altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

Potranno accedere al servizio di trasporto scolastico solo gli alunni aventi titolo. Non è permesso l'accesso sugli automezzi a persone estranee al servizio. Gli alunni trasportati devono essere solo quelli effettivamente iscritti.

Gli assistenti, presenti in ogni automezzo, dovranno garantire, con la diligenza del buon padre di famiglia, il servizio di sorveglianza degli alunni durante il trasporto, comprese le fasi di salita e discesa. La messa a disposizione dell'assistente è oggetto del presente affidamento. Sarà compito dell'assistente sorvegliare gli alunni dal momento della salita sull'autobus al momento in cui gli alunni vengono affidati al personale della scuola o alla famiglia, aiutare i bambini nella salita e discesa dall'autobus. In particolare la salita e la discesa degli alunni, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso, dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti.

In ogni caso all'arrivo alla scuola l'assistente ha l'obbligo di accertarsi che gli utenti entrino nella scuola o vi sia personale addetto all'accoglienza.

Gli autisti addetti, all'inizio di ogni giornata di servizio, sono tenuti ad attivare il cronotachigrafo; i referti (dischetti) del cronotachigrafo dovranno essere conservati per almeno un anno ed esibiti, su richiesta, al Comune per le eventuali verifiche del servizio.

Art. 6 - Mezzi funzionali all'espletamento del servizio

L'Impresa affidataria assume l'onere di garantire l'esecuzione del servizio con mezzi adeguati ed idonei, per numero e caratteristiche, alla tipologia del medesimo servizio, tenuto conto, in particolare, del numero degli utenti, delle scuole interessate, dei percorsi stabiliti, delle caratteristiche della rete viaria e dell'efficienza del servizio da erogare.

I mezzi devono essere autorizzati, omologati e collaudati per il trasporto scolastico, pienamente conformi ed in regola rispetto alla normativa vigente. L'impresa affidataria si assume l'esclusiva responsabilità in ordine alla rispondenza di tutti mezzi impiegati alle norme vigenti sia sotto il profilo della loro perfetta efficienza, sia sotto quello della loro idoneità alla tipologia di servizio cui sono adibiti.

In particolare, i mezzi dovranno essere regolarmente autorizzati e collaudati per l'uso richiesto e in regola con quanto prescritto dal Codice della Strada/della legislazione vigente in materia (D.M. 20/12/91 n. 448, D. Lgs. 359/00, D. Lgs n. 150 del 2006, D.M. 18.04.77/ D.M. 31.01.97, e successive modifiche ed integrazioni) e comunque di omologazione non inferiore ad Euro 3.

I mezzi impiegati dovranno essere abilitati al trasporto di un numero di alunni indicato nell'allegato (riferito all'anno scolastico in corso), compreso l'assistente e l'autista, come previsto dalla normativa vigente (Decreto Ministero dei Trasporti 31.01.1977 – Codice della Strada – Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) in riferimento alle categorie di utenza: scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

La ditta, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà fornire al Comune tutta la documentazione necessaria all'identificazione degli scuolabus di proprietà utilizzati (atto di proprietà, leasing, carta di circolazione e relative registrazioni di collaudo annuali/polizze assicurative,...).

E' fatto obbligo alla impresa affidataria di garantire la continuità del servizio in caso di avaria del mezzo impiegato mediante immediata sostituzione dello stesso con altro mezzo avente gli stessi requisiti e le stesse caratteristiche minime, al fine di evitare disservizi all'utenza e senza alcun obbligo od onere aggiuntivo per il Comune. Di tali eventuali sostituzioni ne deve essere data formale e tempestiva notizia al Comune.

Per i danni eventualmente causati dagli utenti a tutti i mezzi, l'Impresa affidataria è tenuta a rivalersi direttamente sugli esercenti la potestà genitoriale senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

Negli automezzi impiegati per il servizio la Ditta affidataria dovrà assicurare, a propria cura e spese, l'apposizione di idonei cartelli indicanti che trattasi di trasporto scolastico effettuato per conto del Comune.

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere custoditi, a cura della ditta aggiudicataria, in un locale idoneo per la rimessa, situato nel territorio comunale o in un comune limitrofo. In ogni caso, il Comune non riconoscerà all'appaltatore rimborsi di alcun genere per gli spostamenti dei mezzi dall'autorimessa al luogo in cui iniziano i percorsi oggetto di appalto.

Art. 7 - Garanzia del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere sospeso o abbandonato.

L'appaltatore dovrà quindi in ogni modo sempre garantire il regolare svolgimento del servizio provvedendo a riparare prontamente il mezzo o sostituire il personale in caso di contrattempi (guasti meccanici, assenze, sciopero, ecc.) che potrebbero verificarsi, sollevando l'Amministrazione Comunale da responsabilità o maggiori spese.

Non sono pertanto ammesse interruzioni del servizio.

Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale ai sensi della L. 146/1990 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i.. Pertanto la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Art. 7 - Personale

Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del Capitolato, la Ditta Appaltatrice deve avvalersi di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La Ditta Appaltatrice è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti: - patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio; - certificato di abilitazione professionale (CAP) o carta di qualificazione del conducente (CQC);

Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali

richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi all'Ufficio competente del Comune.

Il personale non prende ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona e un contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti. Considerata la caratteristica anche educativa del servizio, l'appaltatore deve garantire la presenza di personale idoneo, anche dal punto di vista comportamentale, all'assistenza e alla guida dei pulmini.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso non corretto del telefono durante la guida), ancorché non certificati nella fattispecie penale, la ditta è tenuta, a semplice richiesta dell'Amministrazione, all'immediata sostituzione del personale interessato fermo restando che l'Amministrazione, avuto riguardo alla gravità e/o reiterazione del comportamento, si riserva di procedere *ad nutum* alla risoluzione del contratto.

La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante. La ditta è unica responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto scolastico.

La Ditta è tenuta ad erogare con regolarità e continuità le retribuzioni mensili al personale impiegato nel servizio, applicare al personale tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

La Ditta Appaltatrice è obbligata a esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio nel periodo di valenza del contratto.

Per i bambini di ogni scuola di cui al presente capitolato, è richiesto obbligatoriamente, durante il trasporto, la presenza sullo scuolabus di apposito accompagnatore con funzioni di assistenza e vigilanza. La messa a disposizione dell'accompagnatore è oggetto del presente affidamento. Sarà compito dell'accompagnatore, là dove è richiesta la presenza, accudire e sorvegliare gli alunni dal momento della salita sull'autobus al momento in cui gli alunni vengono affidati al personale della scuola o alla famiglia, aiutare i bambini nella salita e discesa dall'autobus. In particolare la salita e la discesa degli alunni, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso, dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti.

Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., la ditta appaltatrice si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel rispetto dei contratti collettivi di settore, assumendo prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze degli appaltatori uscenti

(sia del trasporto che dell'accompagnamento), laddove il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Art. 8 - Norme di comportamento e responsabilità

Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo osserva le seguenti prescrizioni:

- rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada;
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
- non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;
- non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dall'Amministrazione Comunale per funzioni di sorveglianza o controllo, né tanto meno trasportare animali;
- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
- non apportare, di propria iniziativa, modifiche anche temporanee, agli itinerari, alle fermate o agli orari e a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio;
- consegnare immediatamente al Comune oggetti rinvenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il valore o lo stato;
- concordare annualmente con l'eventuale personale di sorveglianza i loro punti di salita e discesa dai mezzi;
- effettuare su ogni automezzo un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune alla Ditta Appaltatrice;
- segnalare al Servizio Comunale competente la presenza di alunni non compresi nell'elenco del Comune

Durante lo svolgimento del servizio, l'assistente del mezzo osserva le seguenti disposizioni:

- prelevare gli alunni esclusivamente alle fermate prestabilite;
- consegnare gli alunni al personale docente delle scuole di destinazione mediante fermata del mezzo di trasporto in idonei spazi;
- prelevare gli alunni dalle scuole di appartenenza negli orari stabiliti, con discesa alle fermate definite;
- consegnare l'alunno esclusivamente a uno dei genitori o ad altra persona adulta da questi debitamente autorizzata per iscritto;
- qualora alla fermata non vi sia alcuna persona autorizzata a ritirare l'alunno, trattenere lo stesso a bordo del mezzo fino alla fine del percorso e accompagnarlo quindi alla locale Stazione dei Carabinieri che è incaricata di rintracciare il genitore;
- adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori o di altri autorizzati;
- avvisare immediatamente il pronto intervento sanitario in caso di malore o infortunio di passeggeri.

La Ditta Appaltatrice deve nominare un referente, le cui generalità dovranno essere comunicate per iscritto subito dopo l'aggiudicazione. Egli sarà l'interlocutore unico con il Comune per tutti gli aspetti gestionali e dovrà essere disponibile H24. Egli avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico. Il Referente risponderà inoltre di eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dall'Ufficio competente.

Art. 9 - Controlli

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di accertare inoltre l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli stessi. In particolare, il Comune si riserva di effettuare controlli periodici ed ispezioni sugli automezzi per verificare l'osservanza degli orari, l'idoneità del mezzo utilizzato e del personale conducente, la presenza degli accompagnatori, le condizioni igienico sanitarie dei mezzi e in generale per gli aspetti della qualità, sicurezza e rapporti con l'utenza.

La Ditta Appaltatrice, una volta definito il percorso, si obbliga a consegnare al Comune i dati relativi alla percorrenza chilometrica e, su eventuale richiesta, i dischi del cronotachigrafo dei mezzi utilizzati nel servizio di trasporto scolastico, al fine di consentire l'eventuale controllo della percorrenza chilometrica nell'ambito del presente appalto.

E' facoltà del Comune richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio.

La Ditta Appaltatrice è tenuta a esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta e a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti. I dipendenti del Comune all'uopo autorizzati hanno libero accesso sui mezzi adibiti al trasporto sia nei luoghi di deposito e sosta sia durante l'espletamento del servizio.

Art. 10 - Oneri

Nel prezzo contrattuale è compreso ogni onere, nessuno escluso, previsto dal presente Capitolato.

La Ditta Appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato ha l'obbligo di uniformarsi alle Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.

La Ditta Appaltatrice è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio;

La Ditta è tenuta per i propri dipendenti al rispetto del C.C.N.L. della categoria di appartenenza, nonché ai trattamenti normativi, previdenziali, ed assicurativi del settore e degli eventuali contatti integrativi escludendo l'utilizzo di salari convenzionali.

La ditta, prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare la seguente documentazione:

- copia del libretto di circolazione del mezzo;
- copia delle polizze assicurative del mezzo;
- copia delle patenti di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) o Carta di qualificazione dei conducenti (CQC);
- elenco nominativo, munito del consenso scritto ai sensi del D.Lgs 196/2003, del personale impiegato per il servizio;

La ditta si impegna altresì a comunicare tempestivamente per iscritto qualsiasi variazione o sostituzione dell'organico impiegato, inviando copia dei documenti sopraccitati.

Art. 11 – Obblighi assicurativi e responsabilità

E' a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 3, sollevando in tal senso il Comune e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e

le fermate.

A garanzia della copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per danni alle persone, compresa la copertura infortunio in salita e discesa. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.

Per il veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa (RC auto), con massimali non inferiori a €. 10.000.000,00 e comprensiva di copertura di infortunio in salita ed in discesa di tutti i trasportati. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'appaltatore sia nei confronti dei terzi, compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente. La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.

La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

Art. 12 – Garanzie

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, la Ditta Appaltatrice è tenuta, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, a presentare una **cauzione definitiva** pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, in conformità all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al D.lgs. 385/93 art. 107, autorizzati dal Ministero Economia e Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione ex art. 1957 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg a semplice richiesta.

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e fino all'accertamento della corretta gestione (art.113 del D. Lgs.12.04.06, n.163).

Art. 13 - Tariffe

La fruizione del servizio di trasporto scolastico è riservata agli utenti effettivamente iscritti allo stesso.

Alla determinazione delle tariffe provvede il Comune al quale sono destinati i relativi introiti.

Il Comune provvede direttamente, a propria cura e spesa, all'esazione delle tariffe per l'uso del servizio di trasporto scolastico.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 23/08/2010 n. 136 e s.m.i. la ditta appaltatrice assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati a norma del citato articolo 3 della citata legge, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. La ditta appaltatrice dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge. I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in

essere dalla stazione appaltante e dalla ditta appaltatrice in riferimento al presente affidamento dovrà riportare il Codice Identificativo di gara (CIG) indicato negli atti di gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010.

Art. 15 - Responsabilità

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune. La Ditta appaltatrice risponde, inoltre, direttamente e personalmente dei danni e delle conseguenze, comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività della stessa o dei propri dipendenti, svolta nell'esecuzione del presente servizio, possono derivare agli stessi dipendenti, al Comune o ai terzi in genere.

Art. 16 – Penali

Qualora l'appaltatore non effettui il servizio con la diligenza richiesta e secondo le disposizioni del presente Capitolato, il Comune contesta per iscritto l'inadempienza, invitando ad effettuare il servizio nei modi dovuti.

Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione, per l'inosservanza delle prescrizioni il Comune potrà anche applicare all'appaltatore delle penalità, così diversamente articolate:

- € 110,00 per anticipi superiori ai 30 minuti sull'entrata a scuola e posticipi superiori a 10 minuti sull'uscita da scuola;
- € 110,00 per ritardi sull'entrata a scuola superiori a 5 minuti, salvo cause di forza maggiore;
- € 110,00 per tempi di percorrenza per ogni alunno superiori ai 70 minuti, salvo cause di forza maggiore;
- € 200,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative all'organizzazione del servizio impartite dal Comune competente;
- € 200,00 nel caso di rifiuto di controlli sulla regolarità del servizio disposti dal Comune;
- € 250,00 per ogni percorso, gita o parte di percorso (salto di fermata) non assicurati senza congruo preavviso e motivazione;
- € 250,00 in caso di mancata sostituzione del mezzo guasto entro un'ora dal verificarsi dell'evento;
- € 250,00 qualora l'autista tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti del servizio o di terzi;
- € 1.000,00 per ogni giornata di mancato servizio senza congruo preavviso e senza adeguate motivazioni;
- € 1.000,00 nel caso in cui la ditta, su richiesta del Comune, non elabori i percorsi del servizio di trasporto scolastico;
- da € 100,00 a € 10.000,00 per altre irregolarità e inadempienza riscontrate sul generale andamento del servizio, a seconda della gravità delle medesime, come stimata dal responsabile del servizio.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza. L'appaltatore, entro 10 giorni dalla notifica della contestazione, può presentare controdeduzioni; in mancanza di queste, o non essendo le medesime sufficientemente motivate, il Comune adotterà le penali sopra descritte. L'applicazione della penalità non esclude il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dalla violazioni contrattuali verificatesi.

Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul primo pagamento utile, oppure mediante prelievo sulla cauzione depositata.

In caso di inadempienza, ritenuta grave a giudizio insindacabile del Comune, si farà luogo alla risoluzione del contratto. In ogni caso il Comune potrà comunque richiedere la risoluzione del contratto stesso, dopo aver intimato all'appaltatore per almeno due volte, a mezzo di lettera raccomandata, il rispetto degli obblighi previsti, ove persistano inadempienze ed irregolarità.

Art. 17 - Controversie

In caso di controversia tra la Ditta appaltatrice e il Comune appaltante circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente capitolato speciale d'appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Fermo.

In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione o il rifiuto dell'esecuzione del servizio.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato d'appalto, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454 C. C., ha la facoltà di risolvere il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale richiesto quando, richiamata preventivamente la Ditta appaltatrice per almeno due volte nell'anno scolastico mediante nota scritta all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all'Amministrazione Comunale. Il Comune si riserva, inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta appaltatrice l'eventuale maggior prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione diretta, ai sensi dell'art. 1456 C. C., in caso di:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte dell'Amministrazione;
- mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'Amministrazione;
- abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dal prestatore del servizio;
- gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio oppure reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, ma che comunque compromettano la regolarità e la sicurezza dell'esercizio medesimo; - mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione;
- mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- impiego di personale privo dei requisiti previsti;
- mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio di norme imperative di legge o regolamentari, nonché di norme contrattuali previste dal CCNL della categoria di appartenenza. - infrazione da parte del prestatore del servizio di ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione;
- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

Qualora per il Comune si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della Ditta in caso di risoluzione del contratto, l'Ufficio preposto del Comune procederà all'affidamento utilizzando la graduatoria quale risulta dall'esito della gara. Qualora le suddette ditte non fossero disponibili per tale aggiudicazione, il Comune si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti diversi.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il soggetto affidatario ha facoltà di subappaltare parte del servizio nei limiti del 30% dell'importo contrattuale complessivo a norma e nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di subappalto è fatto obbligo al soggetto affidatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 20 – Recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.

Art. 21 - Spese, imposte e tasse

Tutte le spese per la partecipazione alla procedura di gara rimangono ad intero ed esclusivo carico degli operatori economici concorrenti, senza diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

Il contratto relativo al presente appalto verrà redatto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016.

Tutte le spese di bolli, diritti di segreteria e ogni altro onere connesso, saranno a carico dell'aggiudicatario, così come le spese di registrazione ai sensi dell'articolo 40 del D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, in quanto le forniture sono effettuate in regime di IVA ai sensi del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Art. 22 - Rinvio a norme vigenti

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.

La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Art. 23 – Scioperi

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

Si specifica che i dati forniti dall'impresa in occasione dell'offerta, della stipulazione del contratto e dell'esecuzione del rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.lgs. 196 del 2003 e s.m.i.

Art. 25 – Dichiarazione ai sensi dell'art. 28, comma 1 del DPR 62/2013

La Ditta affidataria è tenuta a dichiarare, in sede di stipulazione contrattuale, di essere stata informata, ex art. 28 comma 1 del DPR 62/2013, delle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione degli obblighi di comportamento implicherà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave

Art. 26 – Esecuzione del Contratto in via d'urgenza

Nelle more della stipula del contratto, l'Amministrazione concedente potrà richiedere, anche a mezzo fax, l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Allorché, a giudizio della stazione appaltante, ne ricorrano le condizioni, l'impresa dovrà procedere, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva l'azione in danno, su semplice formale disposizione del R.U.P., all'esecuzione anticipata della prestazione, come previsto dal comma 8 art.32 Decreto Legislativo n. 50/2016, anche nelle more della stipulazione del contratto.

Art.27 – Disposizioni finali

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.lgs. 50/2016;
- dal D.lgs. 56/2017;
- dal D.lgs. 30.04.1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- dalla Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- dal D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e successive modifiche ed integrazioni;
- dal D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- dal Regolamento CE 1071/2009.